

## Risultato della votazione del Parlamento Europeo

Il [Regolamento UE sulla deforestazione](#) (EUDR) è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Tuttavia, l'attuale data di applicazione - in cui la maggior parte delle aziende deve essere conforme al regolamento - è prevista per il 30 dicembre 2024 per le grandi imprese, e per il 30 giugno 2025 per le PMI (ad esclusione dei prodotti già inclusi nell'EUTR).

Il 02 ottobre 2024 la Commissione Europea ha proposto una [modifica al regolamento](#). Il voto del Parlamento Europeo si è tenuto il 14 novembre.

Poco prima del voto, il Partito Popolare Europeo (PPE) ha ritirato alcuni degli [emendamenti](#) che aveva presentato. In particolare, gli emendamenti 1, 2, 8, 13, 14 e 15 che includevano disposizioni per estendere il ritardo della data di applicazione di due anni (anziché di uno) e per rimuovere dal campo di applicazione del regolamento quasi tutti gli obblighi dei commercianti.

Durante la votazione sono stati approvati la modifica originale al Regolamento proposta dalla Commissione Europea e i restanti emendamenti del PPE, tranne uno (l'emendamento 12, relativo alla cooperazione e allineamento del Regolamento con l'Organizzazione Mondiale del Commercio - WTO)

### Segue una [descrizione di quanto adottato dal Parlamento](#):

- [Approvazione della modifica originale al Regolamento proposta dalla Commissione Europea](#):
  1. **Data di applicazione**: il regolamento diventa applicabile a partire dal **30 dicembre 2025**, fatta eccezione per gli operatori e commercianti che erano costituiti (al 31 dicembre 2020) come piccole o micro imprese, per i quali l'EUDR diventa applicabile a partire dal 30 giugno 2026 (ad esclusione dei prodotti già inclusi nell'EUTR).
  2. **Benchmarking dei paesi**: l'elenco dei paesi (o parti di essi) che sono considerati a rischio basso, standard o alto deve essere pubblicato entro e non oltre il **30 giugno 2025**.
  3. L'EUTR (Reg. UE 995/2010) viene abrogato dal **30 dicembre 2025**, ma continua ad applicarsi fino al **31 dicembre 2028** per il legname i prodotti in legno (inclusi nell'EUTR) prodotti prima del **29 giugno 2023** (nessuna modifica di data) e immessi sul mercato a partire dal **30 dicembre 2025**. Ne consegue che il legname e i prodotti del legno prodotti prima del 29 giugno 2023 (nessuna modifica di data) e immessi sul mercato a partire dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'EUDR.

- Approvazione dei restanti emendamenti presentati dal PPE (emendamenti 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11):
  1. Creazione di una **categoria di rischio aggiuntiva in relazione al Benchmarking dei paesi** (articolo 29 dell'EUDR), denominata "**no risk**" (nessun rischio o rischio zero). Ciò significa che il benchmarking si baserà su un sistema a quattro livelli per la classificazione dei paesi: come alto, standard, basso e nessun rischio.  
La nuova categoria "no risk" si riferisce ai paesi o parti di esso che soddisfano i seguenti criteri di valutazione:
    - lo "sviluppo delle aree forestali" nel paese è rimasto stabile o è aumentato rispetto al 1990;
    - l'accordo di Parigi e le convenzioni internazionali sui diritti umani e sulla prevenzione della deforestazione sono stati firmati da quei paesi;
    - i regolamenti sulla prevenzione della deforestazione e sulla conservazione delle foreste a livello nazionale sono rigorosamente implementati, applicati e monitorati in piena trasparenza.(Emendamenti 3 e 11 del PPE: revisione del Considerando 68 e dell'Articolo 29 dell'EUDR.)
  2. Si raccomanda la Commissione europea di garantire che il Sistema Informativo e il benchmarking dei paesi siano disponibili e pienamente funzionanti **almeno sei mesi prima della nuova data di applicazione**. In caso contrario, la data di applicazione dovrebbe essere nuovamente posticipata di conseguenza.  
(Emendamento 4 del PPE, revisione del Considerando 86 dell'EUDR).
  3. Il divieto per le merci e i prodotti interessati di non essere immessi o resi disponibili sul mercato o esportati, se associati alla deforestazione, alla produzione non conforme alla legge o se non sono coperti da una dichiarazione di due diligence, si applica solo se provengono da paesi designati come a basso, standard o alto rischio in base all'articolo 29 dei benchmark.  
(Emendamento 5 del PPE, revisione dell'articolo 3 dell'EUDR).
  4. Gli operatori che immettono sul mercato o mettono a disposizione sul mercato o esportano merci e prodotti interessati fabbricati in paesi designati come "**no risk**" in conformità con i parametri di riferimento dell'articolo 29, sono esentati dal soddisfare la maggior parte dei requisiti degli operatori come stabilito nell'articolo 4, hanno **obblighi più limitati** per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e non sono tenuti a rendere disponibili dati di geolocalizzazione.  
Il divieto per le merci e i prodotti interessati che non presentano alcun rischio (no risk) si applica solo se sono associati a una produzione non conforme alla legge.  
(Emendamenti 6, 7, 9 del PPE, revisione degli articoli 3, 4 e 5 dell'EUDR).

5. Il regime di ispezione da parte delle autorità competenti è **ridotto allo 0,1%** degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti pertinenti da paesi classificati come “no risk”.  
(Emendamento 10 del PPE, revisione dell'articolo 16 dell'EUDR).

### Cosa succede ora?

Come riportato in un [comunicato stampa del Parlamento europeo](#), affinché tali modifiche entrino in vigore, il testo deve ora essere negoziato con il Consiglio per trovare un accordo sulla versione finale della legislazione: Commissione, Consiglio e Parlamento europeo cercheranno di elaborare un compromesso tra la proposta originale della Commissione (approvata anche dal Consiglio) e la versione con emendamenti adottata dal Parlamento europeo.

Nel frattempo, l'EUDR, nella sua forma attuale, rimane in vigore.

Non è del tutto chiaro cosa accadrà dopo, ma ci sono diversi possibili scenari. Questi includono:

- Il negoziato si conclude in tempo prima della fine dell'anno e vengono concordate le nuove scadenze e una serie di emendamenti. Il processo legislativo è completato. Il regolamento modificativo entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
- Il negoziato non si conclude in tempo prima della fine dell'anno. Le scadenze esistenti dell'EUDR rimangono, con l'EUDR che diventa applicabile alla maggior parte delle aziende a partire dal 30 dicembre 2024 e dal 30 giugno 2025 per la maggior parte delle piccole e microimprese.
- Il negoziato non si conclude in tempo, ma vengono approvati atti legislativi aggiuntivi, o azioni, almeno sulla questione delle date. Ciò garantirebbe che il regolamento non diventi applicabile alla fine del 2024.
- Altri scenari in cui, a titolo di esempio, la Commissione europea sceglie di ritirare la sua proposta di modifica.